



Sent. N... 85/2019

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE  
IL Giudice dell'udienza preliminare

in persona del giudice dr.ssa Stefania Galli;  
nel procedimento indicato a margine del presente foglio;  
all'udienza in camera di consiglio del 2 aprile 2019;

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Pronuncia la seguente

SENTENZA

(artt. 425 e ss. c.p.p.)

nella causa penale

CONTRO

1.

, con

domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso il nominato  
difensore di fiducia avv. Paolo Siniscalchi; assente e nei  
confronti del quale si è dichiarato procedersi in assenza;  
difeso di fiducia dall'avv. Paolo Siniscalchi del foro di Milano,  
sostituito giusta nomina a sostituto processuale dall'avv.  
Salvatore Pirrone, presente ;

2.

; assente e

nei confronti del quale si è dichiarato procedersi in

Appelati: avv. Siniscalchi  
G. 1743 sulle 21 copie 1  
T.T. 09.05.19 Keller

assenza;

difeso di fiducia dall'avv. \_\_\_\_\_

3.

\_\_\_\_\_, con domicilio eletto ex art.

161 c.p.p. presso il nominato difensore di fiducia avv.

Paolo Siniscalchi del foro di Milano; assente e nei

confronti del quale si è dichiarato procedersi in assenza;

difeso di fiducia dall'avv. Paolo Siniscalchi del foro di Milano,

assente e sostituito giusta nomina a sostituto processuale

dall'avv. Salvatore Pirrone, presente ;

Responsabile civile costituito: società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, in persona dell'amministratore delegato dott.

rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Leone del foro di Milano; presente;

Parte civile costituita \_\_\_\_\_ n. q. di Sindaco p.t. del Comune di

domiciliato ex lege presso il difensore nominato, avv \_\_\_\_\_

presente;

rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_

## IMPUTATI

A) Per il delitto di cui agli artt. 110 e 595 c. 1, 2, 3 e 4 c.p., 13 L. 8/2/1948, n. 47 e art. 30 L. n. 223/90 perché, agendo in concorso tra loro quale conduttore della trasmissione televisiva " ", trasmessa in diretta dall'emittente televisiva " " quale opinionista della medesima trasmissione televisiva, presente in studio -, nel trattare l'argomento relativo ai reati denunciati dalle " " (minacce di natura mafiosa, invasioni di bovini nei terreni di loro proprietà, danneggiamenti di raccolti e recinzioni, uccisioni di animali), residenti nel comune di " ", offendevano la reputazione di " ", sindaco di " " (in collegamento televisivo) - cui contestavano di non aver adottato provvedimenti in difesa o solidarietà delle " " (anche loro in collegamento televisivo) - facendo le seguenti affermazioni:

(cin riferimento alle parole appena dette in lacrime da " " : "Sig. Sindaco, queste lacrime sono la vergogna del suo paese...la vergogna del suo paese. Lei queste lacrime se le deve ricordare e non può venire a dire che non ne sapeva niente... lei queste lacrime ce le ha sulla coscienza...è una vergogna sentire questa cosa...è una vergogna. È chiaro? È chiaro?...lei per cinque anni ha girato la testa dall'altra parte. È chiaro? È chiaro?!".

(rivolto al Sindaco): "chiedi scusa, chiedi scusa, lo sai benissimo che la mafia porta i voti, tu vuoi i voti della mafia...chiedi scusa, chiedi scusa, chiedi scusa, tu vuoi i voti della mafia, tu vuoi i voti della mafia, tu vuoi i voti della mafia!".

Con le aggravanti consistite:

dall'essere consistita l'offesa nell'attribuire al " " quale sindaco di " ", la deliberata scelta di ignorare le denunce delle " " e di non porre in essere alcun atto di solidarietà in favore delle stesse, nonché di aver agito in tal modo per ottenere l'appoggio elettorale della mafia, e, quindi, nell'attribuire alla persona offesa fatti determinati;

dall'aver recato l'offesa a mezzo di una trasmissione televisiva;

dall'aver recato l'offesa a " " nella sua qualità di Sindaco del comune di " " e, quindi, quale rappresentante della locale Amministrazione comunale;

dall'aver commesso il fatto con l'attribuzione di fatti determinati a mezzo della stampa.

B) Del delitto di cui agli artt. 595 c.p. e 30 c. 1 e 4 L. 6/8/1990, n. 223 e 13 L. 8/2/1948, n. 47 perché, quale delegato al controllo della trasmissione televisiva " " in onda sull'emittente televisiva " " (giusta nomina da parte dello stesso concessionario privato), consentendo a " " di tenere la condotta diffamatoria descritta nel capo a) mediante la trasmissione televisiva di

cui era delegato al controllo, offendeva la reputazione di \_\_\_\_\_ con  
l'attribuzione allo stesso di fatti determinati.

Reati commessi in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (luogo di residenza della persona offesa) il  
25/3/2018.

Con la recidiva ex art. 99 c.p. t

### CONCLUSIONI

Il p.m. ha concluso chiedendo, previa riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 594 c.p.,  
emmettersi sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come  
reato;

il difensore della costituita parte civile, avv. \_\_\_\_\_, ha concluso chiedendo  
emmettersi decreto che dispone il giudizio nei confronti di tutti gli odierni imputati in  
relazione ai fatti di reato loro rispettivamente ascritti;

il difensore del costituito responsabile civile, avv. Giacomo Leone, ha concluso  
chiedendo emmettersi sentenza di non luogo a procedere perché i fatti non sussistono;

i difensori degli imputati hanno concluso chiedendo emmettersi, previa riqualificazione dei  
fatti nel reato di ingiuria, sentenza di non luogo a procedere.

## Svolgimento del processo

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio, depositata in data 9 novembre 2018, veniva fissata udienza preliminare per il giorno 7 gennaio successivo nei confronti degli odierni imputati \_\_\_\_\_, chiamati a rispondere del delitto di diffamazione per i fatti loro rispettivamente ascritti e meglio descritti in rubrica. Nel corso di detta udienza, compiuti gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, veniva disposto un mero rinvio, onde consentire la regolare costituzione in giudizio di \_\_\_\_\_, disponendo la rinnovazione delle notifiche a mezzo della polizia giudiziaria.

Nelle more del disposto rinvio, interveniva la nomina di \_\_\_\_\_ come proprio difensore di fiducia, in favore dell'avv. \_\_\_\_\_ il quale faceva pervenire presso la cancelleria di questo Giudice un'istanza di rinvio per la programmata udienza del 18 febbraio 2019 per legittimo impedimento, essendo lo stesso impossibilitato a presenziare per concomitanti impegni professionali dinanzi ad altre autorità giudiziarie.

Pertanto, ritenuto legittimo l'impedimento, con ordinanza depositata fuori udienza in data 7 febbraio 2019, veniva disposto il differimento della udienza, originariamente programmata per il giorno 18 febbraio 2019, alla data del 19 febbraio successivo.

Nel corso di detta udienza, compiuti gli accertamenti relativi alla regolare costituzione in giudizio di \_\_\_\_\_, nei confronti del quale si dichiarava procedersi in assenza, il difensore di ufficio nominato nell'interesse dello stesso ex art. 97 comma IV c.p.p., insisteva nella istanza di rinvio pervenuta nella cancelleria di questo giudice in data 13.2.2019 con la quale il difensore di fiducia nominato, avv \_\_\_\_\_ chiedeva il differimento della udienza rappresentando di essere impossibilitato a comparire per concomitanti impegni professionali dinanzi ad altre autorità giudiziarie.

Invitate le altre parti ad interloquire, con apposita ordinanza resa in udienza ed allegata al relativo verbale, detta istanza veniva rigettata, in applicazione del principio di diritto secondo il quale, nel caso di istanza di rinvio per impedimento professionale del difensore, impedimento a quest'ultimo già noto, come nel caso di specie, all'atto della nomina

finalizzata all'espletamento dell'incarico in relazione al quale si chiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell'art. 420 ter c.p.p., non tanto per l'intempestività della comunicazione dell'impedimento (che di fatto interviene contestualmente alla formale investitura del professionista da parte dell'imputato), quanto perché la formulazione della norma, anche per l'esplicita previsione della necessità di tempestiva comunicazione, intende chiaramente dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto della nomina e dell'accettazione del mandato difensivo, e non anche a quelli preesistenti al conferimento dell'incarico, nel qual caso difetta il requisito della legittimità dell'impedimento, per l'intrinseca impossibilità di considerare legittimo e validamente opponibile all'autorità giudiziaria un impedimento già esistente e già conosciuto al momento dell'accettazione della nomina e che si configuri sin dall'origine come incompatibile con l'espletamento del nuovo mandato (cfr. Cass. Sez. III penale, n. 38193 del 2017).

Indi, si costituiva parte civile la persona offesa \_\_\_\_\_ a, nella qualità di Sindaco pro tempore del comune di \_\_\_\_\_

Di seguito la detta parte civile chiedeva, e veniva poi autorizzata, a citare quale responsabile civile la società \_\_\_\_\_ in persona dell'amministratore delegato.

Alla successiva udienza del 2 aprile 2019 si costituiva il responsabile civile a mezzo del suo difensore avv. Giacomo Leone del foro di Milano.

Indi l'avv. \_\_\_\_\_ chiedeva di costituirsi parte civile nell'interesse di \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ li, tutti in proprio e nella qualità di assessori e/ o consiglieri del comune di \_\_\_\_\_. Chiamate le parti ad interloquire, con apposita ordinanza, allegata al verbale di udienza, veniva esclusa la costituzione di parte civile nell'interesse di tutti i soggetti sopra richiamati.

A questo punto il difensore nominato di ufficio nell'interesse di \_\_\_\_\_ chiedeva la concessione di un breve rinvio onde consentire l'intervento del difensore di \_\_\_\_\_



ha fatto? mi spieghi lei....se è stato eletto nel 2012, le prime denunce sono del 2014, almeno in tre anni cosa ha fatto...me lo dica lei, lo chiedo alle signore...no prima lo chiedo alle signore".

Indi, dopo che [redacted] accusava di omertà tutti gli abitanti di [redacted], dopo aver visto un breve filmato nel corso del quale gli stessi rifiutavano di esprimere il loro commento e le loro valutazioni in ordine alla loro vicenda, [redacted] i, nella sua veste di opinionista presente nello studio televisivo, interveniva e, con tono di voce concitato, affermava: "come no...ma dai...chieda scusa, chiedi scusa, chiedi scusa, lo sai benissimo che la mafia porta voti, tu vuoi i voti della mafia...chiedi scusa chiedi scusa chiedi scusa chiedi scusa tu vuoi i voti della mafia ti vuoi i voti della mafia tu vuoi i voti della mafia!!!".

Alla luce delle condotte denunciate, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti degli odierni imputati chiamati a rispondere, [redacted] del delitto di cui agli artt. 110 e 595 commi 1, 2, 3 e 4 c.p., e 13 legge 47 del 1948, e [redacted] del delitto di cui agli artt. 595 c.p., 30 commi 1 e 4 legge 223 del 1990 e 13 legge n. 47 del 1948.

In particolare, secondo quanto si legge nel capo di imputazione, [redacted], quale conduttore della trasmissione televisiva [redacted] quale opinionista della detta trasmissione, nel commentare le vicende relative alle [redacted] avrebbero offeso la reputazione di [redacted] e, Sindaco p.t. del comune di [redacted], presente in collegamento televisivo, contestando allo stesso di non aver adottato alcun provvedimento in difesa o solidarietà delle [redacted] proferendo ciascuno le frasi riportate in rubrica; detta condotta sarebbe stata poi aggravata dall'aver attribuito alla persona offesa fatti determinati, dall'aver recato l'offesa a mezzo di una trasmissione televisiva, e dall'aver recato l'offesa a [redacted] nella sua qualità di rappresentante p.t. dell'amministrazione comunale locale.

[redacted] invece è stato chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt. 595 c.p., 30 commi 1 e 4 legge 223 del 1990, e 13 legge n. 47 del 1948, in quanto, nella sua veste di delegato al controllo della trasmissione televisiva [redacted] in onda sull'emittente

televisiva - ", avrebbe consentito agli altri due imputati di tenere la condotta diffamatoria prima descritta.

A parere di questo giudice, e per le motivazioni di seguito sinteticamente esposte, deve essere emessa sentenza di non luogo a procedere nei confronti di tutti gli odierni imputati. In primo luogo, e con stretto riguardo alle frasi pronunciate da all'indirizzo del Sindaco p.t. del comune di ), le stesse non hanno alcuna valenza offensiva dell'onore o decoro altrui, trattandosi invero di mere valutazioni di giudizio, espresse con toni contenuti e moderati, sebbene critici, prive di intento pretestuosamente infamante ovvero umiliante, e per contro rientranti appieno nei limiti, costituzionalmente garantiti, del diritto di libera espressione del pensiero.

Ed invero, come emerge dalla visione della puntata del 25 marzo 2018, nel corso della stessa, ed alla presenza del Sindaco, presente in studio in collegamento, veniva approfondito il caso, già trattato in precedenza, quindi, rivolgendosi al Sindaco, chiedeva allo stesso come mai nel corso di tutti gli anni passati nulla era stato fatto dall'amministrazione locale per aiutare le . A questo primo interrogativo, il Sindaco p.t. di rispondeva affermando di avere convocato il consiglio comunale subito dopo aver appreso la vicenda.

Indi veniva mandato in onda un servizio realizzato nelle vie del centro abitato di nel corso del quale nessuno degli abitanti intervistati aveva espresso una propria opinione sul caso delle subito dopo, ripreso il collegamento in studio, chiedeva alle fosse davvero possibile che nessuno in paese sapesse nulla delle loro vicenda e a detto interrogativo le stesse rispondevano che lo sapevano tutti e che si vergognavano di abitare in quel paese; a questo punto, riprendendo le parole delle rivolgendosi al sindaco, pronunciava le parole riportate nel capo di imputazione, a cui il sindaco sempre presente replicava dicendo: *"...non è vero....io le ripeto e lo posso ripetere davanti a chiunque, le uniche richieste che io ho avuto dalla mia dipendente sono state quelle di una riduzione dell'orario dal 24 a 18 ore che ho dato per curarsi alla sua attività....io queste lacrime non le ho sulla coscienza, non me le sento".*

quindi proseguiva dicendo che, considerato che le prime denunce risalivano al 2014 e che il sindaco era stato eletto n. 2012, o lo stesso non esercitava bene il proprio mandato oppure, come tanti del suo paese, aveva fatto finta di nulla guardando dall'altra parte; anche a dette espressioni aveva la possibilità di replicare ed infatti affermava: "non è la realtà dei fatti, lei sta dando un'immagine vergognosa del nostro paese e non è così e glielo dimostro che non è così".

Appare evidente come nessuna valenza offensiva al decoro e/o all'onore del sindaco e dell'ente dallo stesso rappresentato possa essere attribuita alle parole pronunciate da posto che le stesse, peraltro espresse con toni contenuti e moderati, appaiono del tutto lecite, null'altro essendo che una libera espressione del proprio pensiero, posta in essere nell'ambito di un programma televisivo di approfondimento di argomenti di attualità di pubblico interesse.

Diverse considerazioni devono operarsi con riguardo alla posizione di il quale, intervenendo come opinionista presente in studio, e rivolgendosi al Sindaco di presente in collegamento televisivo, pronunciava frasi dal contenuto obiettivamente ingiurioso ed offensivo, quali: "chiedi scusa, chiedi scusa, lo sai benissimo che la mafia porta voti, tu vuoi i voti della mafia....". Le stesse infatti, andando ben oltre i limiti di una ragionata e ponderata ricostruzione dei fatti finalizzata ad esprimere un giudizio di valore, appaiono esaurirsi in un attacco personale e immotivato.

Tuttavia, sebbene di certo potenzialmente lesive dell'onore e del decoro altrui, le parole pronunciate da diversamente da quanto sostenuto dal pubblico ministero con la formulazione del capo di imputazione di cui in rubrica, sono inidonee ad integrare gli estremi del contestato delitto di diffamazione, apparendo invece astrattamente riconducibili al diverso reato di ingiuria, originariamente previsto e punito dall'art. 594 del codice penale, ma poi abrogato dall'art. 1 comma 1 lett. c) del d. l.vo 15 gennaio 2016 n. 7.

Come noto, infatti, l'elemento differenziale fra i due reati consiste nella presenza o meno dell'offeso, presenza che viene ritenuta sussistente dalla dottrina e dalla giurisprudenza

consolidata della Corte di Cassazione sia nel caso di contiguità spaziale temporale, vale a dire di reciproca visione fra offensore e offeso e di possibilità di reciproca audizione delle espressioni pronunciate, sia in caso di collocazione del soggetto passivo nello spazio entro il quale può essere percepita l'espressione oltraggiosa, e cioè essere udita la parola o visto l'atto materiale in cui si concreta l'offesa.

Nella vicenda in esame non vi è dubbio che la persona offesa, da individuarsi unicamente in \_\_\_\_\_, quale sindaco pro tempore del comune di \_\_\_\_\_, il cui operato è stato oggetto di valutazioni critiche da parte degli odierni imputati, era presente in quanto, per l'intera durata della trasmissione televisiva più volte richiamata \_\_\_\_\_, trasmessa in diretta nella data del 25 marzo 2018 dall'emittente televisiva \_\_\_\_\_ era in collegamento televisivo.

Pertanto, alla luce delle considerazioni di carattere generali più sopra esposte in riferimento alla fattispecie criminosa in astratto ravvisabile, deve rilevarsi come dette condotte non siano previste dalla legge come reato.

Infine, e con riguardo alla posizione di \_\_\_\_\_ va rilevato come lo stesso risulti imputato ai sensi del combinato disposto degli artt. 595 c.p., 30 commi 1 e 4 della legge 223 del 1990 e 13 della legge 47/1948, in quanto, quale delegato al controllo della trasmissione televisiva andata in onda in diretta, avrebbe consentito a \_\_\_\_\_ di tenere le condotte loro rispettivamente ascritte in rubrica.

Come noto, in materia di diffamazione a mezzo di radio e televisione, una decisiva svolta è stata impressa dalla legge 223 del 1990 (c.d. legge Mammi), la quale, all'art. 30 si occupa delle disposizioni penali. Analizzando il testo dell'articolo 30, si può subito notare come possono essere distinti i primi cinque commi, che disciplinano i reati che possono essere commessi col mezzo della radio o della televisione, dall'ultimo, che individua le violazioni formali della disciplina del sistema radiotelevisivo, non interessanti in questa sede.

Il primo comma sanziona le trasmissioni radiofoniche o televisive aventi carattere di oscenità con la pena prevista dall'articolo 528, comma 1 c.p. (pubblicazioni e spettacoli

osceni), ossia la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103, mentre il secondo comma dispone che si applicano alle trasmissioni radiotelevisive le disposizioni di cui agli articoli 14 (pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza) e 15 (pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante) della legge 8 febbraio 1948, n. 47. I soggetti attivi di queste fattispecie sono identificati nel concessionario privato o pubblico e nella persona da questi delegata al controllo della trasmissione.

Il terzo comma, simile nella formulazione all'articolo 57 c.p., introduce il reato di omesso controllo sul contenuto delle trasmissioni oscene e/o pericolose per l'infanzia a capo del concessionario o della persona da lui delegata che, per colpa, ometta di esercitare appunto il controllo diretto a evitare la commissione di reati di cui ai commi precedenti. Anche in questo caso, come per l'articolo 57 c.p., la pena prevista è quella stabilita per il reato, diminuita in misura non eccedente un terzo. Permane, in questa situazione, un'ingiustificata discrepanza rispetto alla stampa, restando esclusi dal regime di responsabilità tutti i reati non compresi ai primi due commi dell'articolo 30, compresa la diffamazione, dato il divieto di interpretazione in malam partem delle norme penali.

Infine, il quarto comma, oggetto di rinvio nel capo di imputazione di cui al capo b) della rubrica, estende l'aggravante speciale di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ai casi di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni radiofoniche o televisive e consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato.

Testualmente, il comma 4 dell'art. 30 della legge 223 del 1990 recita: "nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47".

Ebbene, al di là della problematica concernente la diretta delle trasmissioni radiofoniche o televisive, atteso che la giurisprudenza dominante ha da sempre escluso in tali casi la responsabilità in capo al concessionario o al soggetto da questi delegato al controllo della trasmissione, in quanto l'esercizio di tale dovere di vigilanza non può essere materialmente esercitato, salvo casi del tutto particolari, che ricorrono allorquando il

conduttore o l'ospite invitato siano noti quali soggetti usi all'utilizzo di espressioni diffamatorie nei confronti di terzi, per le quali siano già state pronunciate condanne, o siano aperti procedimenti, per il reato di cui all'articolo 595 c.p., vi è una questione preliminare ed assorbente: la responsabilità in capo al concessionario o al soggetto da questi delegato al controllo può aversi solo ed unicamente in caso di avvenuta commissione di reati di diffamazione: nella vicenda in esame, essendo le condotte poste in essere da [redacted] ascrivibili solo ed unicamente alla norme abrogata di cui all'art. 594 c.p., nessuna rilevanza penale può essere attribuita alla condotta missiva posta in essere dal soggetto delegato al controllo.

Anche nei confronti dello stesso pertanto va pronunciata sentenza di non luogo a procedere.

P.Q.M.

Letto l'art. 425 c.p.p.

Dichiara

non luogo a procedere nei confronti di

[redacted] perché il fatto non sussiste;

[redacted] perché, previa riqualificazione ai sensi dell'art. 594 c.p., il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Termini Imerese, 2 aprile 2019

Il Giudice

Dr.ssa Stefania Galli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

02.05.2019

Il Funzionario Giudiziario

Stefania Galli

Add: 07.05.19 depositato atto di  
Appello del Procuratore della Repubblica  
Dr. [redacted] nei confronti di  
[redacted] e  
registrato al N° 41/19 SC.

Il Funzionario Giudiziario

Stefania Galli